

Procedimento Unitario R.G.N. 27-1/2024



Sendere u. 20/24  
Lip. pubbl. 12/24  
F.u. 1263/24

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO**  
**SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott.ssa Laura Scarlatelli	Presidente
dott.ssa Claudia Carissimi	Giudice rel.
dott.ssa Emanuela Luciani	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della MONTECORONA S.R.L. (P.I.03627270618), con sede legale in Sepino (CB), Contrada Pilone n. 1/C; rilevato che con ricorso, ed annessa documentazione, depositato il 29.8.2024, CIRO RUSSO (C.F.RSSCRI54S10B963S), ha proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MONTECORONA S.R.L. (P.I.03627270618), con sede legale in Sepino (CB), Contrada Pilone n. 1/C; esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio; verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio (cfr. visura camerale in atti); considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI; rilevato che la qualità di imprenditore commerciale di detta debitrice deve essere necessariamente affermata trattandosi di soggetto esercente attività di industria edilizia (v. visura CCIAA, in atti); rilevato che la parte resistente non si è costituita, sebbene ritualmente convenuta in giudizio con notifica eseguita a mezzo deposito presso la casa comunale del Comune in cui risulta la sede legale sulla scorta della visura camerale aggiornata



(come da documentazione in atti) e non ha, pertanto, dato prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;  
premessò che il creditore istante vanta un credito derivante dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro n. 458/2024 del 22.2.2024, per euro 8.945,66 oltre interessi, rivalutazione e spese legali (liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge) e successivi atti di precetto e pignoramento, con esito negativo, per complessivi euro 11.576,20;  
ritenuto che l'inadempimento delle suddette obbligazioni, nonchè l'esito negativo del pignoramento mobiliare, oltre alla circostanza per cui dalla visura camerale in atti si evince che l'ultimo bilancio depositato risale all'anno 2012, manifesti l'impossibilità della debitrice di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, e renda pertanto evidente lo stato di decozione;  
ritenuto che il suddetto stato di insolvenza – ed il superamento del limite d'importo per i debiti scaduti e non pagati stabilito dall'art. 49 co. 5 CCII ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale – emergano sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria condotta *ex officio*, dalla quale è emersa l'esistenza di un ingente debito tributario che supera gli euro 130.000,00 (cfr. certificato dei carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria in atti);  
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;  
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;  
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;  
visto l'albo *ex art.356* CCI;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

**DICHIARA**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MONTECORONA S.R.L. (P.I.03627270618), con sede legale in Sepino (CB), Contrada Pilone n. 1/C;

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa Claudia Carissimi

**NOMINA**



Curatore la dott.ssa Daniela Salemme, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art.* 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità *ex artt.* 125 co.3, 358 CCI;

#### **AUTORIZZA**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

#### **ORDINA**

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

#### **STABILISCE**

il giorno **5 febbraio 2025 ore 11.30**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

#### **ASSEGNA**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le



relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**AVVISA**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

**SEGNALA**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**DISPONE**

la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**DISPONE**

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Campobasso, 12 ottobre 2024.

Il Giudice estensore

dott.ssa Claudia Carissimi

Il Presidente

Dott.ssa Laura Scarlatelli

Depositato in Cancelleria

Campobasso,

16/10/24

IL FUNZIONARIO  
Dott.ssa Laura Scarlatelli

